



Trasporti internazionali – Nuovo decreto per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali extra U.E e dell'autorizzazione CEMT

FAI INFORMA 205/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa, come preannunciato con la circolare precedente n. 204/2025, che nella giornata di ieri, la Div.7 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT, ha inviato il testo del nuovo decreto direttoriale (n. 326 del 22.9.2025) sul rilascio delle autorizzazioni bilaterali extra U.E e dell'autorizzazione CEMT, completo degli allegati.

Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate (art. 1):

- alle imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte al REN e all'Albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali;
- alle imprese titolari di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilità di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton.

Per entrambe le suddette tipologie di imprese, l'art.1.11 richiede che abbiano in disponibilità veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, detenuti a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, vendita con riserva di proprietà o noleggio senza conducente (novità rispetto al precedente d.d.).

Quanto alla categoria ecologica dei mezzi, per le autorizzazioni bilaterali occorrerà rifarsi agli accordi stipulati nell'ambito delle commissioni miste con i singoli Stati extra U.E, mentre per la CEMT è richiesta la disponibilità di veicoli euro 5 o superiori (vedi artt. 5 e 6 del decreto).

Il nuovo decreto (che sostituisce il precedente [d.d. 9 luglio 2013](#), come modificato dal [d.d. 11 settembre 2015](#)) rivede in parte i criteri per l'assegnazione fissa e a titolo precario delle autorizzazioni bilaterali e per il rinnovo e la formazione della graduatoria CEMT. Rispetto a quest'ultima, segnaliamo che l'art. 8 ha disciplinato l'autorizzazione CEMT masserizie (traslochi), che verranno rilasciate alle imprese di autotrasporto merci iscritte all'Albo e al REN

specializzate in questo trasporto. La CEMT masserizie ha validità per l'intero anno solare di rilascio ed è assegnata in numero di una per ogni veicolo idoneo al trasporto di masserizie in disponibilità dell'impresa.

Sempre per quanto riguarda l'autorizzazione CEMT, tra le novità introdotte segnaliamo le seguenti:

- Il rinnovo deve richiedersi a mezzo PEC da inviare alla div.7 del MIT **entro il termine perentorio del 31 ottobre** dell'anno precedente a quello di riferimento dell'autorizzazione, con allegate le ricevute Pago PA dei versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione (art.12).
- Ai fini del rinnovo, si ritiene dimostrato l'utilizzo con un numero di viaggi totali effettuati nei primi 11 mesi dell'anno non inferiore a 8 per ciascuna autorizzazione (invece di 11) nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei viaggi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio economico europeo (art. 2.2);
- l'utilizzo della CEMT (art.2.3) è rilevato dalla compilazione, all'interno della piattaforma dedicata (<https://eds.itf-oecd.org/>), del libretto di viaggio digitale (logbook) collegato a ciascuna autorizzazione. Per dimostrare il corretto utilizzo della CEMT, l'impresa ha l'onere di inserire nell'apposita sezione della piattaforma, tutti i dati necessari secondo quanto previsto dalla guida CEMT e dal "Manual for Haulier Manager". Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile ad una singola impresa a titolo di rinnovo non può superare le 30 (art.2.5);
- Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo sono ripartite tra le imprese che ne hanno fatto domanda, sempre entro il termine perentorio del 31 ottobre. L'art. 4.2 prevede che la partecipazione alla graduatoria è riservata alle imprese che, non avendo ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione CEMT (es per insufficiente utilizzo), siano comunque titolari una CEMT valida nell'anno di riferimento. In alternativa, la partecipazione alla graduatoria è prevista per l'impresa che abbia effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 8 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda. La dimostrazione di questi requisiti dovrà essere fornita dall'impresa entro il 30 novembre dello stesso anno. Le imprese che richiedono di partecipare alla graduatoria per insufficiente utilizzo della CEMT in loro possesso, subiranno una decurtazione del 30% del punteggio totale (art. 5.6 – in precedenza la penalizzazione era del 10%).

Sempre per la CEMT, rimangono valide le informazioni che abbiamo trasmesso nella nota FAI 25/267 del 22 settembre u.s, che riportiamo di seguito:

- dal 1° gennaio 2026 l'autorizzazione CEMT e il libretto di viaggio saranno esclusivamente in formato digitale, non essendo più consentito da tale data l'utilizzo del formato cartaceo;
- ogni impresa dovrà richiedere al MIT le proprie credenziali per accedere alla piattaforma dell'ITF, dove potrà caricare tutti i veicoli che intende utilizzare con queste nuove autorizzazioni, gestire i viaggi da svolgere e visualizzare le autorizzazioni possedute;
- Per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma su cui svolgere tutte le operazioni legate alla CEMT elettronica, al seguente link è disponibile un tutorial in lingua inglese: <https://www.youtube.com/watch?v=1uu6ktvvPMo> ;
- La piattaforma verrà aperta per tutti i test a partire dal 1° novembre 2025 e, in quell'occasione, saranno disponibili anche delle FAQ e dei manuali di utilizzo.

Per quanto riguarda le autorizzazioni bilaterali (rinnovo e conversione in assegnazione fissa e rilascio delle autorizzazioni a titolo precario), segnaliamo invece le seguenti novità:

- Il rinnovo dell'assegnazione fissa e di conversione in assegnazione fissa deve essere richiesto a mezzo PEC da inviare alla Div. 7 del MIT **entro il termine perentorio del 30 settembre** dell'anno precedente a quello di riferimento, con allegate le ricevute Pago PA dei versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione (art.12);
- il rinnovo dell'assegnazione fissa può essere chiesto dalle imprese che hanno restituito, utilizzate, almeno 24 autorizzazioni nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda (art. 9.2 – scompare, quindi, il riferimento alla restituzione, in media, di almeno due autorizzazioni utilizzate al mese);
- per le richieste fino a 30 autorizzazioni, l'assegnazione avverrà in unica soluzione. Se il numero è superiore a 30, l'assegnazione avverrà in due quote uguali: la prima in ragione del 50% dell'intero quantitativo, mentre la parte rimanente sarà assegnata ad avvenuta restituzione di un numero di autorizzazioni pari ad almeno il 20% del primo rilascio (in precedenza, la percentuale era del 40%). Le autorizzazioni che compongono la seconda quota vengono trattenute dalla Divisione competente, e l'impresa potrà farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento (art. 9.5);
- per quanto riguarda le autorizzazioni a titolo precario, potranno essere richieste dalle imprese non assegnatarie di assegnazioni fisse o dalle imprese titolari di assegnazioni fisse che ne abbiano già utilizzate in misura non inferiore al 40% nella relazione di traffico richiesta (art. 10.2 – in precedenza il 70%). Per ottenere ulteriori autorizzazioni a titolo precario, l'impresa dovrà restituirne almeno il 20% di quelle già ottenute (art. 10.3 – in precedenza il 40%).

Come già anticipato, l'art. 12 stabilisce che sia per le CEMT che per le autorizzazioni bilaterali, le domande andranno presentate (nei termini prima visti) sull'apposita modulistica allegata al d.d a mezzo PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto – Divisione 7. Via Caraci n. 36 – 00157 Roma. Le domande per la CEMT masserizie possono essere presentate senza limiti temporali nell'anno di richiesta.

L'indirizzo PEC della divisione 7 a cui effettuare gli invii, al momento, è il seguente: dg.ssa-div7@pec.mit.gov.it

Il Ministero ha preannunciato che il decreto completo degli allegati sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, inoltre, verrà reso disponibile sul sito del MIT all'interno della pagina dedicata all'autotrasporto merci, sezione Normativa, nonché in quella relativa alla documentazione. Insieme al decreto, il MIT pubblicherà anche i modelli pdf editabili delle domande, per cui ci riserviamo di tornare sul tema una volta completate le pubblicazioni.

Ricordiamo infine che il settore trasporti internazionali della scrivente è a disposizione per l'invio al MIT delle domande per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali e per il rilascio delle credenziali per l'accesso alla piattaforma della CEMT